



Data **30 MAR. 2018** Protocollo N° **122453** Class: **E.760.20.10** Prat. Fasc. Allegati N° **1**

Oggetto: **Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 –aggiornamento misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione dell’influenza aviaria.**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle
Az. ULSS del Veneto

e, p.c., Ai Ministero della Salute - D.G.S.A.F.V. Ufficio III

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle
Regioni Emilia Romagna e Lombardia

Alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
regionale

Ai rappresentanti della filiera avicola

Ai rappresentanti delle Associazioni di categoria

Alla Direzione Sanitaria dell'IZS delle Venezie

Ai Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza
Aviaria – IZS delle Venezie

In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), caratterizzata dalla presenza di focolai in volatili selvatici nel Nord Europa, con la presente si fornisce un aggiornamento delle indicazioni operative da applicare sul territorio regionale, ai fini della prevenzione e controllo della malattia.

Misure di biosicurezza ai sensi degli artt. 3 e 4 della nota ministeriale prot. n. 4122 del 19/02/18:

Considerato che il Ministero della Salute, con la nota sopraccitata, ha previsto che le Regioni a rischio valutino la possibilità di derogare al divieto di allevamento all'aperto di pollame, considerata l'attuale situazione epidemiologica, si ritiene di prorogare fino al 30 aprile 2018 quanto previsto dalla nostra precedente nota prot. n. 70469 del 22/02/2018, relativamente al divieto di allevare pollame all'aperto (e relative deroghe) e allo svolgimento di fiere, mostre e mercati avicoli.

A tale riguardo, si informa inoltre che è allo studio una proposta di regolamentazione a livello regionale dell'attività degli allevamenti all'aperto, da attuarsi alla scadenza delle misure previste dal provvedimento ministeriale.

Tale proposta sarà quanto prima discussa con i rappresentanti della Filiera avicola e delle Associazioni di categoria, in vista della sua formale adozione.

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304 - Fax 041/2791330
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
saia@regione.veneto.it



Controlli straordinari su animali vivi e su prodotti (in tutto il territorio regionale):

Quanto segue, sostituisce quanto indicato con nostra nota prot. n. 96844 del 14/03/18.

1. Movimentazione di tacchini da carne

Controlli pre-carico: è possibile movimentare i tacchini da carne verso gli impianti di macellazione alle seguenti condizioni:

l'invio dei volatili è consentito previa visita clinica nelle 24 ore precedenti il primo carico. Gli animali prima della movimentazione devono essere sottoposti, con esito favorevole, al prelievo, per la ricerca dell'antigene virale, effettuato nelle 72 ore precedenti il primo carico. I controlli dovranno essere effettuati, tramite tamponi tracheali, su almeno 20 soggetti per capannone, fino a un massimo di 60 campioni per allevamento. I tamponi, per quanto possibile, dovranno essere effettuati su animali morti o gravemente malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico. Per il carico di lunedì (macellazione di martedì) si considerano validi i prelievi effettuati il venerdì precedente (96 ore).

I proprietari e/o detentori degli animali dovranno immediatamente segnalare ogni variazione dello stato di salute dei volatili, in particolare variazione dell'assunzione di alimento e mortalità anomala.

2. Controlli pre-movimentazione da vita

Ai sensi della nota ministeriale prot. n. 4122 del 19/02/18, nelle "Aree ad Elevato Rischio della Regione" (di cui all'Allegato A1 alla DGR 634/2016), nelle pollastre da produzione di uova da consumo e nella selvaggina da ripopolamento dovranno effettuarsi i seguenti prelievi: esclusivamente se si rilevano animali morti o moribondi: nelle 72 h precedenti il 1° carico: visita clinica + 20 tamponi tracheali/capannone (max 60/allevamento), con le modalità di cui all'Allegato VII della citata nota ministeriale.

3. Piano Nazionale di sorveglianza influenza aviaria 2018

Le Az.ULSS dovranno riprendere ad effettuare i prelievi sierologici previsti dal Piano.

Effettuazione dei prelievi

In considerazione della situazione epidemiologica e della necessità di limitare gli accessi negli allevamenti, i Servizi veterinari delle Az.ULSS potranno avvalersi dell'aiuto dei Veterinari delle filiere per l'effettuazione dei prelievi previsti dal presente provvedimento.

Separazione funzionale

Le Filiere avicole operanti sul territorio della Lombardia e Veneto devono assicurare una separazione funzionale delle attività, del personale e dei mezzi del settore produttivo avicolo tra le regioni.

Misure di biosicurezza

- a. I proprietari e i detentori degli animali devono prontamente segnalare all'Autorità competente qualsiasi variazione nella produzione, in particolare per quanto riguarda la mortalità, i consumi di mangime e acqua e la deposizione delle uova.

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304 - Fax 041/2791330
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
saia@regione.veneto.it



- b. Gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti devono essere lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto; deve inoltre essere garantita la regolare applicazione di quanto previsto all'Allegato I alla presente nota;
- c. Le movimentazioni di animali e prodotti dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto all'Allegato I alla presente nota;
- d. Le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini, possono essere effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'impiego di squadre esterne dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio veterinario della Az.ULSS competente sull'allevamento;
- e. Il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'utilizzo di squadre esterne potrà avvenire solo a condizione che l'allevatore garantisca che tutto il personale venga individuato singolarmente e correttamente registrato.

Verifiche delle misure di biosicurezza in allevamento avicolo

Si fa seguito a quanto indicato, da ultimo, con nostra nota prot.n. 70469 del 22/02/2018, per ribadire in particolar modo i seguenti adempimenti:

- Una volta terminata la verifica degli allevamenti di tacchini da carne, bisogna procedere con la verifica delle biosicurezze negli allevamenti di polli da carne, avvalendosi della check-list (C-L) dei tacchini;
- Le C-L compilate devono essere inviate, in formato pdf, all'IZSve (aazzolini@izsvenezie.it; dfornasiero@izsvenezie.it). Infatti, finora all'IZSve risultano pervenute soltanto le C-L relative alle sole verifiche negli allevamenti di tacchini, e solo nelle province di Verona, Padova e Vicenza.

Si coglie infine l'occasione per comunicare che, come anticipato nel corso dell'ultima riunione in materia di biosicurezze avicole, è stato attivato sul sito di ReSolVe un *forum* dedicato a tale tematica: all'interno di tale sezione sono presenti, a titolo di esempio, alcune foto effettuate durante i sopralluoghi negli allevamenti, preventivamente suddivise in "idonee" e "non idonee". Si precisa, che per accedere alla pagina, i veterinari Az.ULSS interessati dovranno richiedere alla Redazione del *forum* una username e password.

Distinti saluti.

UNITÀ ORGANIZZATIVA
VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Il Direttore

- Dott. Michele Brichese -

MB/lf

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero

Tel. 041-2791569

Segreteria: Tel. 041-2791304

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304 - Fax 041/2791330

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

saia@regione.veneto.it



Protocollo per il trasporto di animali vivi e prodotti

Trasporto

1. I trasporti degli animali vivi dovranno essere effettuati posizionando reti antipiome o idonei mezzi di contenimento sugli automezzi
2. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere lavati e disinfettati accuratamente.
3. Prima del carico le gabbie destinate al trasporto degli animali, le attrezzature e i bancali per il trasporto di uova devono essere lavati e disinfettati.
4. Tutti gli automezzi destinati al trasporto devono esporre, in uscita dallo stabilimento, il cartello giallo "AUTOMEZZO DISINFETTATO".

Carico

1. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere disinfettati prima dell'ingresso in azienda.
2. Per nessun motivo gli autisti devono accedere agli ambienti degli allevamenti in cui vengono detenuti gli animali.
3. Autisti e allevatori devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia.
4. Ultimato il carico, l'automezzo deve essere disinfettato all'uscita dall'azienda.

Percorsi

1. Il trasporto, per raggiungere gli impianti di destinazione, avverrà utilizzando i principali assi di comunicazione stradali evitando di attraversare strade in prossimità degli allevamenti.
2. Non devono effettuarsi soste intermedie presso altre strutture di settore o allevamenti o soste tecniche, salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti.